

**DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015
410/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AMAROSSI ENERGIA DI
AMAROSSI MARCO, NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 agosto 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 10 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5847) e successiva nota di integrazione del 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6961), la società Amarossi Energia di Amarossi Marco (di seguito: reclamante) contesta a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) di non aver tenuto conto di una dichiarazione, resa nel corso della procedura di connessione di un impianto fotovoltaico (pratica n. T0212778), che ha portato all'attivazione di un contratto di fornitura non richiesto dal reclamante;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, dovuti all'eventuale blocco della fornitura sul PODIT001E49501954, più volte preannunciato dal fornitore, che avrebbe comportato la piombatura del misuratore anche in immissione e la conseguente perdita degli incentivi sull'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico;
3. con nota del 3 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7426) l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 9 luglio 2015, integrata in data 24 luglio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina;
5. con nota del 16 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21313), e quindi 120 giorni oltre la scadenza dei termini procedurali fissati dall'articolo 4 della Disciplina, il gestore ha depositato la propria memoria;
6. in merito a quanto affermato dal gestore in ordine alla rilevazione di prelievi di energia attraverso il POD IT001E49501954, con nota del 16 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21346), l'Autorità ha richiesto al gestore di inviare, entro il termine perentorio del 20 luglio 2015, i seguenti documenti:
 - a. curva di carico originaria, su *file* "csv", delle misure effettivamente rilevate in prelievo sul PODIT001E49501954, a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, evidenziando le letture rilevate e la relativa costante di lettura "k";
 - b. i *files* inviati all'utente del trasporto ai sensi della delibera 65/2012/R/eel relativi al suddetto POD;
7. con nota del 21 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21758), in relazione alla richiesta di cui all'alinea precedente, lettera b), il gestore ha trasmesso i dati di misura inviati all'utente del trasporto per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2015, riservandosi di completare la trasmissione della documentazione richiesta non appena disponibile in formato elettronico;
8. con nota del 21 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21767 del 22/07/15), il gestore ha presentato al reclamante una proposta di soluzione transattiva del reclamo;
9. con nota del 26 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22137), il reclamante ha ritenuto non soddisfacente la suddetta proposta transattiva.

QUADRO NORMATIVO

1. Ai fini della decisione del presente reclamo rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 6, comma 3, che individua le informazioni che devono essere fornite al gestore di rete quando si presenta una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In particolare, la lettera n) del suddetto comma prevede che il richiedente la connessione comunichi *“la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari”*;
 - b) l'articolo 10, comma 11, che prevede l'obbligo di stipulare un apposito contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. Detto comma specifica che: *“In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente”*.

QUADRO FATTUALE

2. In data 10 dicembre 2010, il reclamante presentava al gestore una richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Casalgrande (RE), comunicando al gestore l'intenzione di utilizzare la connessione dell'impianto fotovoltaico per prelevare dalla rete l'energia elettrica destinata ad alimentare i consumi dei servizi ausiliari di generazione;
3. con nota del 23 marzo 2011, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il reclamante, rettificando quanto comunicato nella suddetta richiesta di connessione, dichiarava al gestore di voler utilizzare, per la fornitura dell'energia destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari, il punto di prelievo esistente, identificato dal codice POD IT001E482482716, intestato ad Amarossi Nilo. Il reclamante precisava altresì che, in virtù di tale scelta, non avrebbe prelevato energia elettrica dal punto di connessione dell'impianto fotovoltaico, identificato dal codice POD IT001E49501954;
4. la suddetta nota era sottoscritta anche dal titolare del contratto di fornitura esistente, Amarossi Nilo, che dichiarava la propria disponibilità all'uso del punto di prelievo ad esso intestato (POD IT001E482482716) per la fornitura

- dell'energia elettrica destinata a soddisfare i consumi dei servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico del reclamante;
5. con nota del 14 giugno 2011, il gestore confermava al reclamante il ricevimento della comunicazione del 23 marzo 2011, precisando che, qualora sul punto di connessione dell'impianto fotovoltaico (POD IT001E49501954) fossero state collegate apparecchiature che avessero potuto comportare prelievi dalla rete in condizioni di impianto di produzione non funzionante, sarebbe stato necessario sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica con riferimento a tale punto di connessione;
 6. successivamente, in data 26 gennaio 2013, il reclamante riceveva da Enel Servizio Elettrico S.p.A. (di seguito: ESE) la proposta di addivenire alla stipula di un contratto di fornitura di energia elettrica sul punto di connessione dell'impianto fotovoltaico (POD IT001E49501954) a cui facevano seguito, nei mesi di agosto e settembre, due fatture, una prima di 54,15 euro e una seconda di 653,36 euro;
 7. in data 30 settembre 2013 il reclamante contestava a ESE l'emissione delle suddette fatture, chiedendone l'annullamento; con nota del 13 novembre 2013, ESE respingeva, però, le richieste del reclamante;
 8. in seguito, con note del 5 luglio 2014 e dell'8 ottobre 2014, il reclamante contestava al gestore l'associazione del POD IT001E49501954 al contratto di dispacciamento di ESE;
 9. da parte sua, il gestore, con note del 29 luglio 2014, del 27 settembre 2014 e del 4 novembre 2014, respingeva le contestazioni mosse dal reclamante. In particolare, nella nota del 29 luglio, il gestore sosteneva di essersi limitato ad applicare l'articolo 10, comma 11, del TICA, non avendo avuto riscontro alla precedente comunicazione indirizzata al reclamante in data 14 giugno 2011;
 10. successivamente, nella nota del 27 settembre 2014, il gestore ha invece precisato che:
 - a. in occasione della richiesta di connessione presentata il 10 dicembre 2010, il reclamante aveva richiesto l'attivazione di una nuova fornitura in prelievo per l'alimentazione dei consumi dei servizi ausiliari;
 - b. il prelievo dei servizi ausiliari, nel caso di cessione pura, è ammesso su un punto diverso da quello di immissione esclusivamente se i due punti sono intestati allo stesso soggetto;
 - c. sempre nel caso di cessione pura, nel caso in cui si utilizzino per i servizi ausiliari un punto di prelievo diverso da quello di immissione, è necessario che su quest'ultimo non si registrino prelievi;
 11. infine, con la nota del 4 novembre 2014, il gestore ha ribadito che la mancata corrispondenza dei soggetti intestatari dei POD IT001E49501954 e IT001E482482716 si configurerebbe, di fatto, come una sub-distribuzione di energia elettrica non ammessa dalla vigente normativa.
 12. In data 13 ottobre 2014, il reclamante presentava un reclamo allo Sportello per il consumatore di energia il quale, in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento approvato con deliberazione 286/2014/R/com, trasmetteva all'Autorità il fascicolo relativo ad Amarossi Marco, in quanto il

relativo reclamo non rientrava nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 548/2012/E/com, essendo il reclamante un produttore.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

13. Il reclamante ritiene di non dover sottoscrivere alcun contratto di fornitura in relazione al punto di connessione dell'impianto fotovoltaico, dal momento che l'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari di tale impianto è prelevata attraverso l'esistente punto di connessione (POD IT001E482482716), con riferimento al quale è già in essere un contratto di fornitura;
14. il reclamante evidenzia che la situazione sopra descritta era stata rappresentata compiutamente al gestore già con la comunicazione del 23 marzo 2011 e che il gestore, non considerando le informazioni ricevute, ha inserito il POD IT001E49501954 nel contratto di dispacciamento dell'esercente la maggior tutela;
15. il reclamante rileva, inoltre, che il contatore bidirezionale installato sul punto di connessione dell'impianto fotovoltaico, nel corso dei 4 anni trascorsi dall'entrata in esercizio dell'impianto, non ha mai rilevato prelievi di energia elettrica;
16. sulla base delle suesposte argomentazioni, il reclamante chiede che l'Autorità accerti l'illegittimità dell'attivazione del contratto di fornitura di energia elettrica sul punto di connessione dell'impianto fotovoltaico (POD IT001E49501954) e che siano quindi annullate le fatture emesse e restituiti gli importi già versati.
17. Con la nota del 26 luglio 2015, il reclamante ha ribadito le proprie richieste, ritenendo non soddisfacente la proposta transattiva presentata dal gestore. In particolare, il reclamante, pur considerando favorevolmente la proposta del gestore di storno delle fatture emesse con riferimento al POD IT001E49501954, riafferma l'illegittimità del contratto di fornitura se, come nel caso di specie, non si verificano prelievi di energia elettrica.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore rigetta le richieste del reclamante, affermando di averlo già informato della necessità di non prelevare dal POD relativo al punto di connessione dell'impianto fotovoltaico (POD IT001E49501954) e che, in caso contrario, sarebbe stato necessario sottoscrivere un contratto di fornitura con un venditore di energia elettrica;
19. il gestore, inoltre, rileva che la necessità di attivare la fornitura dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione sarebbe stata giustificata, in primo luogo, dal fatto che si sarebbero verificati dei prelievi, tuttora in essere, e, in secondo luogo, dalla circostanza che il POD IT001E482482716, che il produttore dichiarava di voler utilizzare per soddisfare i servizi ausiliari di centrale, era intestato ad altro soggetto, sig. Amarossi Nilo;
20. infine, nella nota con cui ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità, il gestore ha ulteriormente precisato che:

- a) il POD IT001E482482716, dal quale il reclamante ci ha dichiarato all'epoca dell'attivazione di avere l'autorizzazione ad effettuare i prelievi per i servizi ausiliari, dal 23 gennaio 2013 risulta volturato ad un soggetto terzo che non ha fornito alcuna autorizzazione in tal senso;
- b) l'esiguità dei prelievi effettuati dal POD di produzione ha comportato spesso fatturazioni senza prelievi in quanto gli stessi non raggiungevano il kWh/mese.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

- 21. Ai fini della risoluzione della presente controversia, giova in primo luogo rammentare che l'articolo 10, comma 11, del TICA, prevede che il gestore di rete inserisca il punto di prelievo per l'alimentazione dei servizi ausiliari nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia "*in assenza di un contratto già siglato*". Evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie, in quanto il reclamante aveva chiaramente informato il gestore – con la sopracitata nota del 23 marzo 2011 – che avrebbe utilizzato, per la fornitura dell'energia destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari, il punto di prelievo esistente, identificato dal codice POD IT001E482482716, intestato ad Amarossi Nilo;
- 22. vero è che, in occasione della richiesta di connessione presentata il 10 dicembre 2010, il reclamante aveva richiesto l'attivazione di una nuova fornitura in prelievo per l'alimentazione dei consumi dei servizi ausiliari;
- 23. nondimeno, è altrettanto vero che, con la successiva comunicazione del 23 marzo 2011, il reclamante aveva chiaramente comunicato al gestore che non avrebbe proceduto in tal senso e che il gestore, nella propria nota di risposta del 14 giugno 2011, oltre a dare conferma dell'avvenuta ricezione della suddetta comunicazione del reclamante, non aveva eccepito alcunché al riguardo;
- 24. pertanto, non risultando alcuna disposizione che vincoli il prelievo dei servizi ausiliari da un punto di connessione diverso da quello di immissione alla condizione che i due punti di connessione siano intestati allo stesso soggetto, la condotta del gestore non risulta conforme all'articolo 10, comma 11, del TICA;
- 25. il gestore, infatti, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un contratto di fornitura già in essere per i consumi dei servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico del reclamante, ha comunque inserito il punto di connessione del medesimo impianto nel contratto di dispacciamento dell'esercente la maggior tutela, con ciò provocando l'attivazione del contratto di fornitura sullo stesso punto di connessione dell'impianto fotovoltaico contestata dal reclamante;
- 26. inoltre, secondo quanto dichiarato dal reclamante e confermato anche dallo stesso gestore nelle proprie note 29 luglio 2014 e del 27 settembre 2014, non risultano prelievi di energia elettrica dal punto di connessione dell'impianto fotovoltaico;
- 27. tuttavia, il gestore, nella propria successiva nota del 16 luglio 2015, sostiene, invece, di aver rilevato prelievi di energia elettrica attraverso il punto di connessione dell'impianto fotovoltaico;

28. però, dall'analisi dei dati forniti dal gestore in risposta alla richiesta di informazioni del 16 luglio 2015, si è appreso che il misuratore posizionato sul punto di connessione dell'impianto fotovoltaico ha rilevato, nei quattro anni trascorsi dall'entrata in esercizio, un prelievo complessivo pari a 0,43 kWh, corrispondente, quindi, a circa 0,009 kWh/mese, ossia ad un valore talmente basso da non poter essere attribuito ad un'utenza, risultando, invece, verosimilmente dovuto alle perdite a vuoto dei circuiti di connessione;
29. peraltro, il suddetto valore relativo all'entità del prelievo è al di sotto del valore minimo correttamente rilevabile in funzione della classe di precisione del contatore stesso, e quindi non può che essere considerato pari a zero. Tale assunto, è altresì confermato sia dai dati che il gestore ha inviato all'utente del trasporto ai fini della fatturazione, i quali risultano essere sempre pari a zero, che dalle dichiarazioni del reclamante relative alle indicazioni di prelievo nullo che compaiono sul *display* del contatore;
30. pertanto, anche applicando il criterio commerciale di arrotondamento del dato di misura al kWh, il prelievo complessivo nei quattro anni di esercizio dell'impianto fotovoltaico risulterebbe ancora pari a zero

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo, presentato dalla società Amarossi Energia di Amarossi Marco nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., accertando la violazione dell'articolo 10, comma 11, della deliberazione ARG/elt 99/08, e s.m.i.;
2. di prescrivere, a Enel Distribuzione S.p.A., di rimuovere, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione, il punto di connessione identificato dal codice POD IT001E49501954 dal contratto di dispacciamento in prelievo dell'esercente la maggior tutela, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico della società Amarossi Energia di Amarossi Marco;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni